

N. 3221

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Onorevoli Senatori. – L'intervento normativo in esame si rende necessario ed urgente, innanzitutto, allo scopo di completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni»).

Sono inoltre previste, nell'articolo unico, disposizioni integrative del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rese urgenti dalla necessità di chiarire gli effetti previdenziali della disposizione di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto.

In particolare, l'articolo 27-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, come inserito dalla citata legge di conversione n. 27 del 2012, sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico si intende limitare la nullità *ex lege* alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Con le ulteriori disposizioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b*) (che aggiungono

all'articolo 27-bis tre commi: 1-bis, 1-ter e 1-quater) si viene incontro all'esigenza avvertita nel tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. Queste esigenze sono state anche recepite in ordini del giorno formulati nel corso del procedimento di conversione del citato decreto-legge n. 1 del 2012 alla Camera dei deputati.

A tale scopo, si è delineato un tipo di verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria, prevedendo l'istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato, – l'Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese – cui sono attribuite le seguenti competenze: *a)* può attivarsi per richiedere informazioni al fine di valutare le criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti e le banche sono obbligate, nel rispondere, a motivare le ragioni di eventuali dinieghi; *b)* promuove nel settore la formulazione di *best pratices*.

Strettamente funzionale a queste competenze è la possibilità di avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia. Quest'ultima Istituzione partecipa di diritto all'Osservatorio, a garanzia del fatto che la collaborazione possa essere proficua e che le competenze a essa riservate dalla legge non siano in alcun modo ostacolate dal nuovo organismo, con il quale, anzi, dovrebbe agire in piena sintonia avendo quest'ultimo compiti complementari a quelli di vigilanza prudenziale in senso stretto. L'altra amministrazione membro è il Ministero dello sviluppo economico, per evidenti ragioni connesse alle sue competenze istituzionali.

L'Associazione bancaria italiana e le altre associazioni di categoria possono partecipare

all'Osservatorio, senza diritto di voto, con funzioni informative e di rappresentanza degli interessi.

La disciplina illustrata, in omaggio alle libertà economiche garantite dai Trattati europei, rispetta in pieno l'autonomia imprenditoriale degli istituti bancari e opera perciò senza esiti coercitivi, su un piano di *moral suasion* che, non per questo, è meno efficace. Infatti, l'istituzione di un ufficio pubblico, stabilmente dedicato alla valutazione delle problematiche del credito alle imprese, consentirà l'avvio di virtuosi processi di autoriforma e miglioramento delle pratiche gestionali da parte delle banche, da cui potrà scaturire un beneficio per le imprese, attualmente sole e spesso impotenti di fronte al problema del razionamento del credito.

L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'Osservatorio si avvarrà delle strutture ministeriali già esistenti.

Al comma 2 dell'articolo unico si conferma che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano, sul piano previdenziale e contributivo, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel primo periodo del comma medesimo, per tutti coloro che, avendo maturato il diritto al pensionamento, senza essere titolari di altri trattamenti pensionistici, e percependo un trattamento economico superiore al limite indicato sempre nel comma 1, continuino a svolgere fino al pensionamento le stesse funzioni che già svolgevano alla predetta data.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1 – Modifiche all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012

La lettera *a*) modifica il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, limitando la nullità delle clausole recanti la previsione di commissioni a favore delle banche per le operazioni ivi previste, nell'ipotesi in cui tali clausole siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

La lettera *b*) introduce, al medesimo articolo 27-*bis*,, tre commi aggiuntivi, che disciplinano la costituzione e le attività dell'istituendo Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese.

In particolare, l'Osservatorio è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto da rappresentanti di tale Dicastero, oltre che del Ministero dello sviluppo economico e della Banca d'Italia, che partecipano a titolo gratuito, nell'ambito delle attività istituzionali.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 – Modifica all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011

La disposizione è diretta a confermare l'applicazione, sul piano previdenziale, del principio del cosiddetto *pro-rata* con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In sintesi, le citate disposizioni operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal medesimo articolo 23-ter, comma 1, con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.

Dalla disposizione non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

... Omissis ...

Art. 27-bis. - (Nullità di clausole nei contratti bancari). - 1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... Omissis ...

Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti economici). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassa-

zione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

... Omissis ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (*).

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullità di clausole nei contratti bancari, nonché di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-

^(*) Si veda, altresì, l'*Errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012.

ditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2012.

NAPOLITANO

Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino